



# COMUNE DI OLBIA

---

**ORDINANZA N. 9 del 25/02/2025**

**OGGETTO: PRESCRIZIONI PER IL CARNEVALE 2025. DIVIETO DI CONSUMO, DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO, PLASTICA, TETRA BRIK E LATTINE ED USO DI SPRAY URTICANTI O SIMILARI IN OCCASIONE DELLE SFILATE DEI CARRI ALLEGORICI.**

## **IL SINDACO**

**PREMESSO** che nelle giornate di Domenica 2 marzo e Martedì 4 marzo 2025 ad Olbia, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale, si svolgeranno le tradizionali sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo il percorso individuato nel centro abitato;

**CONSIDERATO** che le sfilate dei carri, rappresentando una forte attrattiva per il pubblico, richiameranno certamente un numero significativo di persone, tra cui molte famiglie che affolleranno gli spazi pubblici interessati dalle manifestazioni;

**TENUTO CONTO** che, abitualmente, durante le giornate del Carnevale si consumano nelle piazze e nelle aree pubbliche bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik, ed in lattine, che possono potenzialmente trasformarsi in oggetti contundenti molto pericolosi;

**RILEVATO** inoltre che le bottiglie di vetro, di plastica, i contenitori di tetra brik e le lattine, abbandonati lungo le strade, giardini e luoghi pubblici, spesso, dopo l'uso, finiscono per essere rotti arrecando danno al decoro urbano e conferendo una immagine negativa della città;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici;

**CONSIDERATO** a questo proposito fondamentale adottare idoneo provvedimento restrittivo al fine di impedire la detenzione e la vendita, su area pubblica, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine;

**RITENUTO** inoltre opportuno, per le medesime ragioni ed i presupposti di pubblico interesse, disporre nella stessa circostanza il divieto di utilizzo di spray urticanti o similari che potrebbero creare seri problemi alla sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni;

**RICHIAMATO** l'art. 54, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che, prevede espressamente che "il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";



**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari ai sensi dell'articolo n. 54, comma 4, del d. lgs. 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

**VISTO** il D.M. 5 agosto 2008 avente ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana; definizioni ed ambiti di applicazione" secondo cui ai fini del richiamato art.54:

- a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito di comunità locali, delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- b) il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni di degrado che favoriscono l'insorgenza di fenomeni criminali, le situazioni in cui si verificano comportamenti determinanti danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano ed, infine, i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

**PRESO ATTO** che l'attuale provvedimento riproduce, in maniera sostanzialmente identica, divieti già adottati in passato in occasione dello svolgimento di eventi simili, che pertanto sono noti sia alle Associazioni dei commercianti che agli operatori economici;

**RICHIAMATO** il Piano di Sicurezza redatto per la Manifestazione denominata "Carnevale Olbiese 2025";

**VISTI:**

- il comma 4 dell'art. 54 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il T.U.L.P.S.;
- lo Statuto del Comune di Olbia;

Per le ragioni di cui sopra

### **ORDINA**

1. **Dalle ore 14,00 alle ore 22,00 dei giorni Domenica 2 marzo e Martedì 4 marzo 2025**, nell'area individuata quale percorso per le sfilate dei carri allegorici, comprendente Via Escrivà, Via Principe Umberto, Via Genova, Via Bettino Craxi,, Via Redipuglia sino alla Rotonda di Via Roma, sono vietati il consumo e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine.
  - I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica.



- È vietato detenere e consumare bevande di qualunque genere lungo le aree pubbliche, se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica.
- 2. E' fatto inoltre divieto di utilizzo di spray urticanti e similari dalle ore 14,00 alle ore 22,00 dei giorni Domenica 2 marzo e Martedì 4 marzo 2025, nell'area individuata quale percorso per le sfilate dei carri allegorici del "Carnevale Olbiese 2025";

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia ed alle forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- trasmessa agli organi di stampa per la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 25/02/2025

Il Sindaco

SETTIMO NIZZI

*documento firmato digitalmente*